



R.G. N.178/18

REPUBBLICA ITALIANA
INNOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro

Composta dai Magistrati:

Dr. Gianluca ALESSIO	Presidente rel.
Dr. Piero LEANZA	Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con appello depositato in data 5 marzo 2018

da

(c.f.), rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Moro e Marta Capuzzo in forza di procura alle liti in calce al ricorso di primo grado ed elettivamente domiciliato P.E.C. giancarlo.moro@ordineavvocatipadova.it, marta.capuzzo@ordineavvocatipadova.it

-appellante-

Contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) in persona del direttore regionale pro tempore per il Veneto, rappresentato e difeso

dagli avvocati Cosimo Giordano e Francesco Cappelluti, indirizzo pec c.giordano@postacert.inail.it, con domicilio eletto in Venezia S. Croce, 712, giusta procura generale del 14.6.2010, - Notaio dott. Carlo Candiani di Venezia, in atti.

- appellato -

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 681/17 del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia

In punto: indennizzo INAIL per malattia professionale

Causa trattata all'udienza del 9 febbraio 2023

Conclusioni per l'appellante: *“in via istruttoria: si insiste affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia disporre la rinnovazione e/o l'integrazione della CTU medico legale, all'esito della CTU tecnica che si sollecita nuovamente per le ragioni già espresse nella parte narrativa, e affinché voglia disporre l'ammissione di tutte le altre istanze istruttorie formulate in primo grado;*

nel merito: in riforma della sentenza di primo grado del Giudice del lavoro di Venezia impugnata, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere integralmente le domande proposte dall'appellante nel giudizio di primo grado, che per comodità si trascrivono in questa sede:

1) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla tutela assicurativa per malattia professionale – neoplasia polmonare - denunciata e documentata in sede amministrativa;

2) conseguentemente dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo della lesione alla propria integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura del 30%, ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e ss. mod. e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000 e ss. mod., ovvero nella diversa misura, anche maggiore, ritenuta equa e di giustizia;

- 2) *“Vero che” le produzioni esistenti sin dal 1961 erano le seguenti:
- estrusione PVC; - saldatura e stampa; - cucitura sacchi in juta; - polietilene; - carta;*
- 3) *“Vero che” vi erano inoltre i seguenti servizi: - officine elettrica e officina meccanica; - uffici amministrativi; - portineria; - magazzini spedizioni prodotto finito e stoccaggio materie prime;*
- 4) *“Vero che” nel reparto estrusione - ubicato in due capannoni tra loro adiacenti - si producevano pellicole in polivinilcloruro e polietilene per fare sacchetti;*
- 5) *“Vero che” in tale reparto vi erano dei grandi macchinari, denominati estrusori, che consentivano di modellare i granulati plastici preriscaldati ad elevate temperature per la produzione di sacchi e sacchetti di plastica. La produzione prevedeva anche la “saldatura” tra sacchi di plastica e di juta;*
- 6) *“Vero che” i macchinari del reparto erano in molte parti composti di manufatti in asbesto, proprio in ragione delle elevate temperature di esercizio: venivano impiegate fettucce in amianto ricavate da pannelli di amianto, ritagliati a mano dagli operatori del reparto, le resistenze che costituivano l’estrusore erano avvolte in fogli di amianto, i freni dei carrelli elevatori erano composti da guarnizioni di asbesto, i cubetti in corrispondenza della testa della ventilazione erano pure composti di materiale in asbesto;*
- 7) *“Vero che” sia le cisterne che le tubazioni del sistema di miscelazione del comparto blinder erano coibentate con cordone di amianto ed avevano nelle intercapedini pannelli di amianto;*
- 8) *“Vero che” all’interno di tale reparto, i macchinari in questione erano dotati di bruciatori che avevano la funzione di consentire lo svolgimento della produzione “a caldo”;*
- 9) *“Vero che” tutti gli addetti al reparto eseguivano settimanalmente la pulizia dei macchinari e pressochè giornalmente il taglio dei pannelli di amianto;*

10) *“Vero che” nel reparto pvc-saldatura - stampa, ubicato tra il reparto estrusione e il reparto carta, si eseguiva il taglio e la saldatura a caldo del tubolare per la produzione dei sacchetti mediante impiego di macchinari quali bobinatrici e saldatrici;*

11) *“Vero che” il taglio era svolto a caldo ed era in particolare eseguito con impiego di lame isolate da fettucce di amianto (tali macchinari svolgevano contemporaneamente attività di saldatura e taglio del materiale plastico. Si eseguiva inoltre la stampa del semilavorato mediante movimento di bobine;*

12) *“Vero che” per accelerare l’essiccazione del colore, dopo la stampa, il tubo-lare passava in un essiccatore posto all’interno dell’impianto, coibentato con pannelli di amianto, che periodicamente si deteriorava e sbriciolava, tanto da venire sostituito ogni 3-4 mesi circa;*

13) *“Vero che” era altresì presente un forno termoretrabile alimentato a gas che serviva per termoretrarre le pedane di prodotto finito e pronte per la spedizione. Questo forno lavorava con una temperatura interna di oltre 200°, le sue pareti erano coibentate con pannelli di amianto così come il rivestimento interno dello stesso;*

14) *“Vero che” in tale reparto, le frizioni dei freni dei c.d. bobinoni, le bocchette delle resistenze delle barre saldanti e le barre di tagli delle fettucce che componevano i macchinari erano in amianto, così come erano composte di tale materiale i freni dei carrelli elevatori. Erano anche utilizzati pannelli di asbesto che venivano usati come barriere contro la dispersione del calore, provocato dalle attività svolte a caldo ad elevate temperature;*

15) *“Vero che” sempre per tale ragione, va pure ricordato, tutte le tubazioni dei boiler di acqua calda e dell’impianto ad olio, ubicato in tale reparto, erano coibentate con materiali in amianto, così*

come le guarnizioni delle giunture delle medesime e, si ripete, tutte le frizioni dei freni;

16) “Vero che” nel reparto carta erano presenti alcuni macchinari di lunghezza di circa 30 metri quali fondellatrici, tubiere e bobinatrici che venivano impiegate per “attaccare” il materiale plastico alla carta, sempre nell’ambito della produzione di sacchi e sacchetti;

17) “Vero che” i macchinari in questione avevano molte componenti in amianto: ad esempio, la parte superiore delle bobine, di circa 1 metro di diametro, impiegate per “incollare” tra loro il materiale plastico con quello cartaceo, avevano freni e frizioni in asbesto perennemente in funzione perché l’attività di arresto del moto era continua;

18) “Vero che” tale attività di per sé sola provocava ingentissima dispersione di fibre di asbesto perché le frizioni lavoravano in continuazione, provocando il deposito di polvere sopra ogni superficie dei macchinari;

19) “Vero che” anche in tale reparto, va sottolineato, i carrelli elevatori, i freni, le frizioni, i freni a pattino, i termosaldatori erano in amianto;

20) “Vero che” l’amianto era presente sottoforma di fettucce nel termosaldante utilizzato per accoppiare il politene alla carta, le fettucce ricavate tramite taglio a mano da grandi pannelli di amianto e venivano sostituite quasi ogni giorno dagli addetti al reparto perché si sbriciolavano per le elevate temperature di esercizio;

21) “Vero che” gli addetti a tale reparto svolgevano inoltre settimanalmente attività di pulizia di tutte le componenti in asbesto dei macchinari utilizzando dei raschietti e svolgendo l’operazione di raschiatura manualmente;

22) *“Vero che” i manutentori, elettrici e meccanici, operavano nelle proprie officine ma soprattutto giravano in tutti i reparti per eseguire attività di manutenzione ordinaria e sostituzione delle componenti - ovviamente anche tutte quelle in asbesto - degli impianti;*

23) *“Vero che” che tutti gli addetti alla produzione compresi i quattro ricorrenti avevano il compito, periodicamente, di eseguire la manutenzione programmata degli impianti e delle varie componenti: ripulivano con raschietti tutte le componenti degli impianti dalle polveri, comprese quelle in asbesto, che si “incollavano” alle superfici, collaboravano con il servizio manutenzione nella pulizia delle componenti in asbesto quali frizioni, freni, tubazioni, giunture, rimuovevano i pannelli di amianto deteriorati e li sostituivano, sostituivano le fettucce di amianto che si sbriciolavano, ecc...*

24) *“Vero che” tale attività veniva svolta almeno due volte all’anno per una durata di circa un mese. Usavano in tale ambito anche pistole ad aria compressa che provocavano il rilascio di notevoli quantità di fibre;*

25) *“Vero che” il sig. _____ ha lavorato presso lo stabilimento di _____ della allora _____ dal 1968 al 1991 all’interno del reparto Carta svolgendo mansioni di operaio carrellista;*

26) *“Vero che” in tale veste, il ricorrente aveva il compito di trasportare all’interno del reparto il materiale prelevato dal magazzino;*

27) *“Vero che” all’interno del reparto era sempre presente uno strato di polvere, anche di asbesto, che si depositava ovunque: sui macchinari, sugli strumenti di lavoro, sul muletto condotto dal ricorrente che, per tale ragione, era ugualmente esposto alla inalazione e al contatto con le fibre di amianto;*

28) *“Vero che” il sig. _____ collaborava a fine serata nelle attività di pulizia dei macchinari insieme agli operai del reparto;*

29) *“Vero che” dall’enorme quantità di polvere che ogni sera si liberava nell’aria anche per tale ragione, il ricorrente ritrovava il mattino dopo il muletto letteralmente ricoperto di polvere, che rimuoveva manualmente;*

30) *“Vero che” il ricorrente era privo di dispositivi di protezione dalle polveri.*

...

- *Disporsi l’acquisizione degli atti e della CTU tecnico ambientale della causa iscritta sub. n. RG Lav. 2362/09 Tribunale Venezia e degli atti e verbali di causa RG 1532/14 Trib. Lav. Venezia;*

- *Se ritenuto necessario, ordinarsi alla _____ di esibire in giudizio il li-bro matricola, i curricula lavorativi e ogni altra documentazione utile a ricostruire le qualifiche, le mansioni ed i reparti di appartenenza dei ricorrenti in relazione all’intero periodo di causa.*

- *Ordinarsi a _____ di esibire in giudizio tutta la documentazione contabile, commerciale e fiscale da cui risultino le lavorazioni che sono state effettuate che abbiano comportato l'utilizzazione o comunque l'esposizione ad amianto dei dipendenti, nonché dei registri di magazzino e della documentazione contabile concernente l'acquisto di teli, baderne, corde, cartone, trecce di amianto nel medesimo periodo.*

- *Ordinarsi alla _____ e/o all’Inail e/o allo _____ competente e/o alla competente Azienda Socio Sanitaria di esibire in giudizio tutta la documentazione relativa alle indagini ambientali svolte in materia di igiene del lavoro per l’intero periodo per cui è causa e in particolare all’esposizione ad amianto e/o alle polveri.*

- *Ordinarsi all’Inail di produrre in giudizio l’elenco di tutti gli ex dipendenti della _____ per i quali sono state riconosciute*

malattie professionali asbesto-correlate, dei pareri Contarp emessi nel corso degli anni e le domande di certificazione dell'esposizione ad asbesto inoltrate dai ricorrenti.

Con vittoria di spese, rimborso forfetario spese generali e competenze professio-nali come per legge, con distrazione in favore degli scriventi difensori, per en-trambi i gradi di giudizio.”

Conclusioni per l'appellato: *“IN VIA PRINCIPALE*

1) Respingersi l'appello perché inammissibile, improponibile e infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato.

2) Confermare in ogni sua statuizione l'impugnata sentenza.

3) Spese legali come di giustizia

In via istruttoria :

Ci si oppone alle istanze istruttorie di controparte, in particolare alla richiesta di prove testimoniali, perché non idonee; nonché alla richiesta di rinnovazione della ctu medico legale.”

Svolgimento del processo

Con ricorso in appello depositato in data 5 marzo 2018

ha impugnato la sentenza n. 681/17 del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia di rigetto della domanda volta al riconoscimento dell'origine professionale della patologia diagnosticatagli nel 2013 (neoplasia polmonare), riferibile all'esposizione all'amianto – eventualmente anche come concausa - contratta nell'espletamento dell'attività lavorativa, svolta come operaio carrellista all'interno del reparto “Carta” alle dipendenze di _____, poi _____, presso lo stabilimento di _____ dal 1968 al 1991, e conseguentemente di rigetto della condanna di INAIL a corrispondere l'indennizzo di legge indicato dal ricorrente nella misura del 30% del danno biologico.

Con memoria depositata il 13.05.2019 si è costituito l'Inail chiedendo di respingere l'impugnazione.

La Corte, giusta ordinanza ammissiva del 23 maggio 2019 della prova testimoniale, provvedeva all'assunzione di tre testimoni ([redacted] , [redacted] , [redacted]). Alla successiva udienza del 28 novembre veniva disposto il rinnovo della consulenza tecnica. L'udienza programmata per il conferimento dell'incarico non si teneva in quanto il consulente nominato rinunciava all'incarico. A seguito di rinvii fuori udienza neppure la successiva, del 19 marzo 2020, non si teneva a causa dell'emergenza epidemica, come l'ulteriore fissata per il 25 marzo 2021 per ragioni di carattere organizzativo. L'11 novembre 2021 veniva nominato il nuovo consulente dell'ufficio nella persona del dottor Munari; impedito a presenziare all'udienza del 9 dicembre 2021, la causa era differita al 27 gennaio 2022 e nuovamente al 3 marzo 2022 sempre per ragioni di carattere organizzativo nella quale, previo giuramento, era conferito l'incarico.

La risposta al quesito era depositata il 14 settembre 2022. Il 3 ottobre la causa era discussa e, all'esito, riservata la decisione, era emessa ordinanza datata 27 dicembre 2022 con cui la causa era rinviata per la definitiva discussione mediante modalità cartolari, avendo le parti depositato le rispettive conclusioni nel termine indicato; veniva decisa all'odierna udienza con deposito del dispositivo.

Motivi della decisione

1) Il giudice di primo grado si è avvalso degli esiti dell'accertamento operato in sede consulenziale dal nominato CTU, dott. Zaramella, per attestare che il ricorrente è affetto da patologia tabellata (n. 56 dell'elenco contenuto allegato 4 al DPR 1124/65 – DPR 336/94) ovvero da “adenocarcinoma polmonare” chirurgicamente trattato per effetto del quale residua un danno biologico valutabile ai sensi del DM 12.7.2000 nella misura del 14% e per rigettare la formulata richiesta di indennizzo avendo ritenuto

insussistente il nesso causale: mancava, a suo avviso, la prova della riconducibilità della contratta neoplasia all'esposizione ad amianto in ambito lavorativo, non riscontrabile, a valutazione del giudice di prime cure, neppure in ragione del principio di causalità del "più probabile che non".

In particolare il giudice riteneva che *"In relazione alla fattispecie specifica di causa, peraltro, considerato che si tratta di patologia cd. multifattoriale i cui fattori scatenanti non sono relegati all'ambito lavorativo bensì ubiquitari, e che l'indicazione contenuta nella tabella è, sia con riferimento alla tipologia delle lavorazioni che alle tempistiche di sviluppo della patologia, amplissima, reputa il giudicante che non si possa far gravare sull'Inail la prova di uno specifico fattore extra lavorativo determinante l'insorgere o lo sviluppo della patologia, potendo la prova contraria rispetto alla presunzione derivante dalla tabella essere fondata anche sulla ridotta possibilità di un legame causale effettivo tra esposizione ad amianto di origine professionale e patologia."*

Valorizzava, quindi, il passaggio della relazione consulenziale, nella parte in cui *"il CTU ha fatto riferito ai criteri emersi all'esito del "Consensus Report" di Helsinki, in base ai quali in relazione a tumore polmonare del tipo carcinoma l'esposizione ad amianto viene considerata idonea unicamente qualora sia accertata l'entità quantitativa non inferiore a 25/ml/anni, con una latenza minima di circa dieci anni, pur in assenza di altre patologie asbesto – correlate, non presenti nella fattispecie di causa; ha poi concluso nel senso che in atti non vi fosse documentazione idonea a verificare la concreta esposizione subita dal ricorrente e prospettato l'integrazione istruttoria della causa sotto questo profilo.*

In realtà, la cospicua documentazione offerta da parte ricorrente e dimessa con il ricorso consente di ritenere accertato che il ricorrente nell'ambito della sua attività lavorativa venne esposto,

nel periodo dal 1968 al 1991, all'inalazione di fibre di amianto (il successivo periodo di lavoro presso il medesimo datore di lavoro, dal 1991 al 1999, al reparto estrusione viene ritenuto irrilevante dalla stessa parte ricorrente), a livelli superiori rispetto alle prescrizioni legali e tali da avergli consentito di fruire – per detto periodo – del beneficio contributivo di cui all'art. 13 co. 8 L. 297/92, correlati al superamento di un grado di esposizione di 100 ff/L calcolato su di una media di 8 ore giornaliere. Tuttavia, i dati ricavati dalla precedente CTU ambientale svolta nel giudizio che coinvolgeva il ricorrente e l'INPS – e che vi è ragione di ritenere che sarebbero stati confermati ove le prove dedotte in ricorso fossero state ammesse – indicherebbe che il ricorrente sia stato esposto, nell'ambito dell'attività lavorativa, ad una dose cumulativa di amianto pari a 2,57 ff/ml/anno (come da valutazione effettuata dal CONTARP richiamata dal CTU, coerente con la metodologia usualmente applicata), quantità dieci volte inferiore rispetto alla soglia indicata dalla letteratura scientifica più accreditata e fatti propri nell'esito del Consensus Report di Helsinki – si ponga attenzione che i criteri cd. Di Helsinki fanno riferimento a concentrazioni di fibre su millilitro e non su litro.”.

2) Impugna la sentenza il signor _____ sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo lamenta che all'accertamento operato dal giudice di prime cure di malattia contratta del ricorrente quale malattia tabellata non sia conseguita l'applicazione del criterio giurisprudenziale consolidato in materia di presunzione della sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta: mancando la prova contraria posta a carico dell'Ente andava dichiarata la natura professionale della malattia (Cass. Civ. n. 23653/2016, Corte Cost. 206/74, Cass. Civ. S.U. 13025/2006).

Con il secondo motivo si duole del fatto che il giudice di prime cure (così il CTU nel proprio elaborato) abbia omissis di valutare la

natura professionale della malattia contratta del ricorrente quanto meno in ragione del principio del “più probabile che non”, limitandosi a ritenerlo non applicabile senza motivare sul punto; diversamente ritiene l’appellante accertata la relazione concausale tra la malattia e l’attività lavorativa svolta (Cass.Civ. 5704/2017) sia per esclusione del principale fattore di rischio extralavorativo che porta a contrarre l’adenocarcinoma polmonare, non essendo mai stato il fumatore di tabacco, sia per aver allegato la prova dell’esposizione ad un ambiente di lavoro nocivo; contesta che necessiti una presenza di livelli di esposizione “minimi” alle polveri di asbesto (pari a 25 ff/cc/anni) per poter affermare la correlazione concausale tra patologia neoplastica ed esposizione, richiamando giurisprudenza di merito in ragione della quale *“Tale parere scientifico peraltro non esclude che in presenza di talune condizioni possa comunque essere ritenuto sussistente, dal punto di vista giuridico, il nesso di causa tra esposizione ad amianto e neoplasia polmonare”* (Tribunale di Venezia sentenza 777/ 15 e 77/16).

Sul punto l’appellante contesta l’inadeguatezza dell’elaborato del CTU chiedendo il rinnovo della consulenza medico legale, dolendosi altresì che il giudice di prime cure non abbia ammesso le istanze istruttorie rilevanti per accertare come lo stato morboso lamentato sia di natura lavorativa.

Con l’ultimo motivo d’appello impugna la sentenza in punto condanna al pagamento delle spese di CTU per violazione dell’art. 152 disposizioni di attuazione c.p.c..

3) L’Inail nel costituirsi ribadisce le difese svolte in primo grado incentrate sulle risultanze delle valutazioni medico legali effettuate dall’Istituto, anche tramite la richiesta di accertamento al CONTARP, che escludono nel caso di specie che il ricorrente sia stato sufficientemente esposto all’amianto durante il periodo

- della sua esposizione alle polveri di amianto durante l'esecuzione dell'attività professionale³, che il CTU non esclude pur ritenendole “enormemente inferiori (1/10) rispetto quelle necessarie per poter affermare l'esistenza di una correlazione etio-patogenetica probabile tra l'esposizione lavorativa all'absesto e l'insorgenza dell'edenocarcinoma polmonare”;
- dell'avvenuto riscontro della patologia di cui è affetto il ricorrente nel 2013 (cfr. CTU dott. Munari pag. 11)⁴.

Nessuna contestazione è stata mossa alla circostanza che l'appellante sia affetto da adenocarcinoma polmonare e che tale malattia rientri in quelle tabellate DM 08 aprile 2008, specificatamente alla voce 57 “malattia da asbesto (esclusa l'asbetosi) : ...f) carcinoma polmonare (C34)”, come attestato in sentenza dal giudice di prime cure: “Va premesso che la patologia contratta dal ricorrente è tabellata, in relazione ad attività comportante esposizione ad absesto, senza alcun limite di tempo... -omissis-... la Ctu svolta in corso di causa ha permesso di accertare che il ricorrente ha sviluppato un edenocarcinoma polmonare, chirurgicamente trattato per effetto del quale residua un danno biologico valutabile ai sensi del DM 12.7.2000 nella misura del 14%” (cfr. pag. 2 e 3 sentenza impugnata).

³ Verbale udienza 09.10.2019-Teste _____: “Nel reparto vari componenti erano rivestiti di amianto...omissis...tutti i capannoni avevano la copertura in amianto” – “ADR “per quanto riguarda la pulizia provvedevamo a fare turno con l'aria compressa e raccolta manuale dei residui, similamente ciò avveniva anche nel reparto carta.”-“ la polvere era dappertutto. In tutto il periodo a cui mi riferisco non abbiamo mai utilizzato dispositivi di P.I.”
 Teste _____: “Quando facevamo pulizia con l'aria compressa vi era dispersione di queste particelle...omissis... si recava anche in magazzino e regolarmente presente anche nelle fasi in cui si faceva la pulizia dei macchinari.”
 Teste _____: “L'amianto era presente nel reparto e vi era dispersione nelle fasi di fresatura delle bobine e in altre situazioni...omissis...di amianto. Questo materiale si disperdeva nell'aria in occasione della pulizia settimanale o anche in altre situazioni in cui si puliva”.

⁴ Relazione del dott. Munari pag. 11: “nel 2013, a seguito di controlli periodici presso il medico di fabbrica, si evidenzia massa neoplastica al polmone sinistro, trattata tramite lobectomia inferiore sinistra”; e cfr. pag. da 4 a 7 della CTU riportante l'elencazione documentazione medica relativa a tale circostanza;

Nel ricondurre la patologia di cui è affetto il ricorrente ad una malattia tabellata il giudice di prime cure ha errato nell'affermare in modo contraddittorio che correttamente pone l'onere della prova a carico dell'INAIL *“non si possa far gravare sull'Inail la prova di uno specifico fattore extra lavorativo determinante l'insorgere o lo sviluppo della patologia”* e nel contempo che la prova contraria rispetto alla presunzione derivante dalla tabella possa *“essere fondata anche sulla ridotta possibilità di un legame causale effettivo tra esposizione ad amianto di origine professionale e patologia.”*. In realtà è proprio la presunzione di eziologia professionale che impone l'individuazione del fattore causale esclusivo estraneo all'esposizione professionale a carico dell'Inail, per cui non può essere considerata come prova una *“ridotta possibilità”* essendo necessario fornire la prova della sua inesistenza.

Erra, in particolare, nel considerare superata la presunzione della sussistenza *“di un legame causale effettivo tra esposizione ad amianto di origine professionale e patologia”* in ragione degli studi scientifici richiamati dal proprio consulente (cfr. pag.24 perizia dott. Zaramella) per cui servirebbe un'esposizione ad amianto quantitativamente non inferiore a 25 ff/ml/anni, e una, a fronte di una valutazione di esposizione nel caso di specie indicata dieci volte inferiore, pari a 2,57 ff/ml/anno, effettuata in base alla *“documentazione in nostro possesso, derivante dalle indagini condotte dalla CONTARP, rileverebbero esposizioni cumulative enormemente inferiori rispetto a quelle necessarie per poter affermare, incontrovertibilmente, l'esistenza di una correlazione eziopatogenica probabile tra esposizione lavorativa ad amianto ed insorgenza de adenocarcinoma polmonare”* (cfr. pag. 25 CTU dott. Zaramella).

Unicamente il criterio quantitativo di esposizione all'amianto porta anche il consulente nominato da questa Corte, Dott. Munari, a

concludere per una mancanza di nesso causale necessario ad una pronuncia di malattia professionale (cfr. pag. 17 CTU dott. Munari⁵).

Al contrario, tale valore limite non è considerato dalla giurisprudenza di legittimità avendo enunciato il principio secondo il quale in caso di malattia tabellata la prova dell'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigena si raggiunge applicando un criterio di presunzione legale (Cass. civ. 38659/21 – Cass. Civ. 38898/21) con inversione dell'onere della prova che ricade sull'Ente tenuto all'indennizzo. In caso di patologia tabellata di natura multifattoriale, la presunzione legale è mitigata venendo richiesta la prova quanto meno in termini di probabilità della concreta esposizione al rischio ambientale e della sua idoneità concausale a determinare l'evento (Cass. Civ. n. 21360/13); peraltro laddove la malattia ad eziologia multifattoriale sia di tipo tumorale, come nel caso di specie *“il fattore rischio in relazione all'esposizione all'amianto è stato previsto in termini ampi senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali”* (tra le altre Cass. 37647/21⁶).

Ritiene questa Corte di condividere tale principio.

⁵ Relazione CTU dott. Munari pag. 17 :*“la documentazione in atti circa l'esposizione all'absesto alla quale è stato sottoposto il Ricorrente signor _____, nel corso della sua vita lavorativa, indica esposizioni cumulative nel corso degli anni enormemente inferiori (1/10 delle esposizioni previste) rispetto quelle necessarie per poter affermare l'esistenza di una correlazione etio-patogenetica probabile tra l'esposizione lavorativa all'absesto e l'insorgenza dell'adenocarcinoma polmonare”*

⁶ Cass. Civ. n. 37647 /21: *“Ebbene come questa Corte ha ripetutamente affermato, solamente dall'inclusione nelle opposte tabelle sia della lavorazione che della malattia (purchè insorta nel periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell'Inail – cfr. ex plurimis Cass. n. 23653 del 2016 – Cass. n. 13856 del 2017 ...“punto 11. Nel caso di tumore polmonare (malattia di natura multifattoriale), in relazione all'esposizione ad amianto, il fattore di rischio è stato in tabella (dal DPR 336/1994 e ss; ed ad oggi alla voce n. 57 della tabella di cui al decreto 9 aprile 2008 del ministro del lavoro e della previdenza sociale) in termini ampi (“lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di absesto”) e senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali. Dovendo perciò ritenersi che l'ordinamento abbia compiuto il giudizio sulla correlazione causale tra i due termini come riferito anche all'apporto concausale.”*

E', quindi, irrilevante una valutazione quantitativa dell'esposizione all'amianto per la determinazione del rischio di contrarre la malattia tabellata tumorale, a fronte della prova di un'effettiva esposizione in ambito lavorativo, unicamente limitata in termini "quantitativi" anche mediante provata dalla documentazione prodotta già dal giudice di primo grado ritenuta idonea ad accertare che *"il ricorrente nell'ambito dell'attività lavorativa veniva esposto all'inalazione di fibre di amianto a livelli superiore alla prescrizioni legali"*.

Inoltre va tenuto conto dell'esito della prova orale che ha descritto contezza del grado di l'ambiente lavorativo e l'esposizione a cui era indotto il lavoratore (cfr. dichiarazioni testimoniale in nota n.3) e che *"non è men vero che ai fini dell'operatività della tutela assicurativa per la giurisprudenza anche costituzionale (Corte Cost. 206/74) è comunque sufficiente il rischio ambientale (cfr. Cass. SU 13025/06), ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse specificatamente addetto alle stesse"* (Cass. civ. 2653/2016).

Non essendo stata superata la presunzione di sussistenza del nesso causale mediante la prova di fattori extra lavorativi che avrebbero causato la patologia contratta dal ricorrente, per non essere questi stati neppure dedotti da Inail, ed essendo invero emersa la circostanza che il signor non aveva alcun abitudine tabagista (pag.11 CTU Munari), circostanza ritenuta tra le cause principali di insorgenza della patologia dallo stesso con-tratta (cfr. pag. 28 CTU Zaramella) che, in ogni caso, avrebbe portato ad escludere il collegamento causale tra esposizione all'amianto e malattia tumorale *"solo qualora possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di*

per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni" (Cass. Civ. n. 38898/21). Tutto ciò porta a concludere per la natura professionale della malattia contratta dal _____, fonte di diritto all'indennizzo a carico dell'Inail.

Quanto al grado di invalidità accertato per l'appellante rileva come la sua valutazione sia stata effettuata già nella consulenza di primo grado che la indica nel 14%, a fronte del richiesto 30%, senza che sia stata oggetto di qualsivoglia critica di entrambe le parti: la stessa va conseguentemente tenuta ferma per la determinazione del *quantum* di indennizzo riconosciuto in favore dell'istante.

Resta assorbito il terzo motivo relativo alla mancata applicazione dell'art.152 disp.att. c.p.c..

L'importo deve esser maggiorato degli interessi dal 121° giorno successivo alla domanda fino al saldo ai sensi degli artt.7 della legge n.533 del 1973 e 16 comma 6 della legge n.412 del 1991.

Alla luce di quanto sopra le conclusioni a cui perviene il primo giudice devono essere riviste e la sentenza riformata in parziale accoglimento dell'appello del _____.

6) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano nei medi in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 tenuto conto del valore di causa (ai sensi dell'art.13, comma 2 c.p.c, compreso tra €5.200 e €. 26.000, con istruttoria) in favore degli avvocati di parte appellante dichiaratisi antistatari.

Il principio di soccombenza regola anche l'onere relativo al compenso per le consulenze tecniche come già liquidato per il primo grado e venendo liquidato come da separato decreto per la seconda.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie parzialmente la domanda proposta in primo grado e condanna l'Inail al pagamento dell'indennizzo nella misura del 14 % a titolo di danno biologico, oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo;
- condanna l'Inail al pagamento delle spese di lite in favore di
liquidate quanto al primo grado in €5.077,00 e
quanto al presente grado in €5.809,00 oltre iva, cpa e rimborso
forfetario *ex lege*, con distrazione in favore degli avvocati Giancarlo
Moro e Marta Capuzzo dichiaratisi antistatari;
- pone a carico dell'Inail le spese di consulenza tecnica di primo
grado come già liquidate e quelle di secondo grado liquidate con
separato decreto.

Venezia, 9 febbraio 2023

Il Presidente estensore

Gianluca Alessio